

Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: GEST. TASSA AUTOM. E RECUPERO CREDITI REGIONALI

DETERMINAZIONE

N. G16308 **del** 27/12/2016

Proposta n. 20244 **del** 23/12/2016

Oggetto:

Tariffario anno 2017 sulle tasse Automobilistiche Regionali.

OGGETTO: Tariffario anno 2017 sulle tasse Automobilistiche Regionali.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

- VISTO** il D.P.R.n.39/1953 in particolare: art.2(determinazione della Tassa automobilistica); art.3(Determinazione della potenza ai fini fiscali); Art.17 (Esenzioni permanenti);
- VISTA** la l.n.53/1983 di conversione in legge dell'art.5 del d.L.n.953/1982;
- VISTO** il D. Lgs. n.504/1992 Titolo III (Tributi Regionali) Capo I Tasse Automobilistiche regionali in particolare l'art.23(attribuzioni alle Regioni a Statuto Ordinario)-24(Poteri delle Regioni)-25(Riscossione);
- VISTO** L'art.17 comma 15 della L.n.449/1997 che prevede *A decorrere dal 1 gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche e' stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997* e comma 16 della L.n.449/1997 che prevede che *A decorrere dal 1 gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facolta' di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999;*
- VISTO** il D.M.n.462/1998 *“Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”;*
- VISTO** l'Art.8 comma 2 del D.Lgs.n.68/2011;
- VISTE** le L.R.n.13/2013 art.5 comma 10 e comma 14; L.R.n.12/2014 art.2; L.R.n.11/2015 art.4;
- VISTO** il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i , in particolare l'art.16 comma 1 lettera D) in cui è previsto che spetta ai dirigenti generali l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitano i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate di competenza dei propri uffici;
- RICHIAMATA** la L.R. n. 6/2002 e s.m.i. in particolare art. 18 comma 1 lettera C;
- VISTO** il R. R. n.1/2002 e s.m.i. in particolare art. 67 comma 1 e l'Allegato B;
- SU PROPOSTA** del dirigente dell'Area Gestione Tassa Automobilistica Regionale e recupero Crediti;

DETERMINA

per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato come presupposto della presente determinazione :

- Di approvare il tariffario anno 2017 sulle tasse Automobilistiche Regionali di cui in allegato facente parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

Direttore della Direzione
(Dott. Marco Marafini)